

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 159 in data 20 aprile 2020

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' – PRESA D'ATTO GARA DESERTA E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA.

il Direttore Generale

Visti:

- la propria determinazione n. 87 del 20 febbraio 2020 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di certificazione del sistema gestione qualità – richiesta di offerta mediante piattaforma telematica MEPA e nomina RUP”;
- il verbale n. 1 del RUP “Servizio di certificazione sistema gestione qualità ALER Bergamo-Lecco-Sondrio (ID RDO n. 2524323)” del 07 aprile 2020;

Considerato che:

- come risulta da verbale in data 07 aprile 2020 del RUP, dott.ssa Claudia Conti, la procedura di richiesta di offerta (ID RDO MEPA n. 2524323) è andata deserta in quanto non sono pervenute offerte;
- il Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara della RDO n. 2524323 prevedeva, oltre alle prestazioni necessarie ai fini delle verifiche e del mantenimento del Sistema Gestione Qualità, anche attività di formazione e attività di supporto e consulenza;
- sulla scorta delle osservazioni pervenute nella fase della procedura che precede la scadenza delle offerte, le richieste attività di formazione e di supporto e consulenza non risultano conformi alle normative tecniche delle società di Certificazione;

Ritenuto pertanto necessario espletare una nuova procedura per l'affidamento del servizio in oggetto entro i termini di scadenza dell'attuale contratto, al fine di garantire continuità nella Certificazione di Qualità aziendale, avente ad oggetto la prestazione delle sole attività necessarie ai fini delle verifiche e del mantenimento del Sistema Gestione Qualità;

Visto il Capitolato Speciale d'appalto per il servizio di Certificazione del Sistema di Qualità predisposto dal RUP, ai sensi del quale:

- il servizio richiesto attiene alle prestazioni necessarie ai fini delle verifiche e del mantenimento del Sistema Gestione Qualità;
- la durata contrattuale è prevista in anni 6 (sei), al fine di ricomprendere due “cicli” completi di certificazione, ciascuno composto da n. 2 verifiche di mantenimento e una verifica di rinnovo del sistema;
- l'importo stimato e posto a base di gara per l'intera durata contrattuale ammonta ad € 20.000,00 oltre IVA di legge;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 40.000 euro possano essere affidati mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice";
- l'art. 11 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sotto soglia" approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019;

Richiamate altresì le Direttive regionali per l'anno 2020, approvate con DGR XI/2526 del 26/11/2019, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui ai DPCM del dicembre 2015, così come aggiornate dal DPCM 11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA);
- in assenza di tali strumenti, aderiscono alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, procedono autonomamente all'acquisto attraverso la piattaforma SINTEL o MEPA impiegando, in ogni caso, i parametri di prezzo/qualità della convenzione CONSIP come limiti massimi;
- solo per le categorie merceologiche mancanti possono procedere autonomamente all'acquisizione, senza i vincoli di parametro prezzo/qualità, mediante piattaforma SINTEL; eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate;

Verificato che:

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA non contemplano convenzioni per la fornitura in oggetto;
- è pertanto possibile procedere mediante convenzioni CONSIP o, in alternativa, attraverso la piattaforma SINTEL o MEPA impiegando, in ogni caso, i parametri di prezzo/qualità della convenzione CONSIP come limiti massimi;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Claudia Conti, e del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto del Verbale redatto in data 07 aprile 2020 dal RUP, dott.ssa Claudia Conti, che dichiara deserta la gara per l'affidamento del servizio di certificazione del sistema gestione qualità indetta con determinazione DG n. 87 del 20 febbraio 2020;
2. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di Certificazione del Sistema di Qualità, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, che prevede in anni 6 (sei) la durata contrattuale e in € 20.000,00 oltre IVA di legge l'importo da porre a base di gara per l'intera durata contrattuale;
3. di autorizzare l'espletamento della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma telematica MEPA di Consip S.p.A., a n. 3 operatori economici come disciplinato dall'art. 11, comma 2, lett. c) del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sotto soglia" approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) oggetto del presente atto la Dott.ssa Claudia Conti;
5. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO, NORMATIVO ED ECONOMICO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' (UNI EN ISO 9001:2015)



Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F. e P.IVA 00225430164
Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni
- Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto
- Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 Categorie merceologiche
- Art. 5 Durata dell'affidamento
- Art. 6 Requisiti dell'Organismo di Certificazione

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 10 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 11 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
- Art. 12 Modifiche contrattuali
- Art. 13 Aumento e diminuzione

Capo 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 14 Generalità
- Art. 15 Luogo di esecuzione delle prestazioni
- Art. 16 Direttore dell'Esecuzione del Contratto
- Art. 17 Responsabile della fornitura e Team di lavoro
- Art. 18 Obiettivo del servizio
- Art. 19 Deliverable richiesti
- Art. 20 Piano di lavoro
- Art. 21 Consegna e inizio del servizio
- Art. 22 Termini per l'ultimazione delle prestazioni
- Art. 23 Penali in caso di ritardo
- Art. 24 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Capo 4 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

- Art. 25 Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 26 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 27 Fatturazione
- Art. 28 Pagamenti
- Art. 29 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
- Art. 30 Ritardo nei pagamenti
- Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Art. 32 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 34 Cauzione provvisoria

- Art. 35 Cauzione definitiva
- Art. 36 Riduzione delle garanzie
- Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Capo 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 38 Subappalto
- Art. 39 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 40 Pagamento dei subappaltatori

Capo 8 - CONTROVERSIE, DURC, RISOLUZIONE CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 41 Accordo bonario e transazione
- Art. 42 Definizione delle controversie
- Art. 43 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Art. 44 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 46 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
- Art. 47 Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 48 Obblighi di riservatezza

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di Certificazione del Sistema Gestione Qualità, di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio, risulta essere già in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 "multisito" e per le singole Unità Operative Gestionali di cui si compone.

Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio risulta certificata per i settori di attività EA 32 "gestione del patrimonio immobiliare proprio e di terzi" ed EA 34 "Progettazione, direzione lavori e gestione appalti per la costruzione, il recupero e la manutenzione degli immobili".

Le certificazioni del Sistema Gestione Qualità dovranno essere emesse in continuità con quella vigente.

La suddetta fornitura si sostanzia nelle attività necessarie per garantire il rinnovo ed il mantenimento della certificazione del Sistema Gestione Qualità già in possesso di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

L'Operatore Economico partecipando alla gara riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna alla puntuale esecuzione del servizio in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

2. Le Unità Operative Gestionali di cui Aler Bergamo-Lecco-Sondrio si compone, e presso i cui Uffici dovrà svolgersi l'erogazione del servizio in oggetto, risultano le seguenti:

- U.O.G. di Bergamo (sede legale ed operativa) via Mazzini, 32/a - 24128 Bergamo
- U.O.G. di Lecco (sede operativa) via G. Giusti, 12 – 23900 Lecco
- U.O.G. di Sondrio (sede operativa) via Radovlijica, 1 – 23100 Sondrio

Si specifica che il numero di persone (dipendenti) coinvolto nel perimetro di certificazione è attualmente pari a 97 persone, suddiviso nelle tre U.O.G.: Bergamo n. 55; Lecco n. 21; Sondrio n. 21.

3. Le attività inerenti la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 dovranno essere comprensive di:

- Visita di rinnovo della certificazione al fine della emissione del certificato successivo;
 - Prima e seconda visita annuale di sorveglianza al fine di verificare il mantenimento della conformità del Sistema Gestione Qualità alla norma di riferimento
 - Gap analysis del Sistema Gestione Qualità consistente nell'individuare le non conformità e/o le carenze da colmare relativamente ai processi aziendali inseriti nel perimetro del Sistema Qualità
- Si richiede all'Appaltatore di svolgere le attività inerenti la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 tenendo conto puntualmente dei procedimenti amministrativi e degli atti previsti dalla normativa vigente per ogni procedimento amministrativo dell'Azienda, in modo che il sistema di qualità non risulti definito in modo generico o generalista ma faccia compiuto riferimento a ciascun atto del procedimento amministrativo al quale inerisce, secondo le attività e gli atti dei dirigenti, direttore generale, presidente dell'Azienda previsti dalla normativa applicabile.

Inoltre l'Operatore Economico dovrà rendersi disponibile, qualora il Committente lo richieda, allo svolgimento di n. 3 eventuali ulteriori visite relative al certificato UNI EN ISO 9001:2015 (in via esemplificativa e non esaustiva: straordinarie, supplementari, chiusura non conformità, etc.).

Si precisa che dette ulteriori attività dovranno essere condivise con il Committente all'interno del Piano di Lavoro e saranno riconosciute economicamente solo qualora il Committente le abbia autorizzate.

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile, senza ulteriori costi per il Committente, alla emissione di duplicati e/o modifiche del certificato UNI EN ISO 9001:2015 (in via esemplificativa e non esaustiva: emissione del certificato in lingua inglese).

4. Sono comprese nell'appalto tutte le attività necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole della responsabilità professionale specifica, ai sensi dell'art. 1176 del codice civile, e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: codice **CIG ZF12C39DB1**
7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo n. 50 in data 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
 - b) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
 - c) **DECRETO MIT 7 marzo 2018 n. 49**: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
 - d) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - f) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
 - g) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato, che si è aggiudicato il contratto;
 - h) **Committente**: Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio;
 - i) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;
 - l) **DEC**: il Direttore Dell'esecuzione del Contratto, titolare della esecuzione del contratto, incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi degli articoli 31 e 101 del Codice dei contratti e del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018;
 - m) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva;

- n) **Costo del personale** (anche **CP**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo complessivo a base di gara è pari a € 20.000,00 (diconsi euro ventimila) complessivi per la durata del servizio (soggetti a ribasso).

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto viene stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 .
2. Il contratto dovrà essere stipulato, in forma elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 4 Categorie merceologiche

Le categorie merceologiche – MEPA – dell'appalto sono le seguenti:

- STRUMENTO
- ME
- TIPOLOGIA PRODOTTO: Servizi di certificazione dei sistemi di gestione
- INIZIATIVA: SERVIZI
- LOTTO/CATEGORIA: Servizi di Valutazione della Conformità

Art. 5 Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è di **6 anni** a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dovrà, in ogni caso, adempiere all'esecuzione di **due "cicli" di certificazione**, ciascuno così delineato:

- Verifica di Rinnovo triennale del certificato
- Prima visita di mantenimento/sorveglianza
- Seconda visita di mantenimento/sorveglianza

Il Committente si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni già sottoscritti con il Committente.

Art. 6 Requisiti dell'Organismo di Certificazione

L'Operatore economico partecipante dovrà, quale Organismo di Certificazione, essere accreditato **ACCREDIA** (o altro equivalente in ambito MLA) nel settore IAF 32, 34.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Laddove la normativa citata nel Capitolato Speciale d'Appalto subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, se applicabili, secondo il principio *tempus regit actum*.

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte non abrogata;
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto
 - le polizze di garanzia
 - l'offerta economica
 - il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia X/1299 del 30/1/2014
 - Il Codice Etico di Aler bg-lc-so, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.
 - b. il Decreto MIT del 7 marzo 2018, n. 49
 - c. il DL 18 aprile 2019, n. 32

- d. le Linee Guida ANAC
 - e. il D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con i relativi allegati
 - f. la legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
 - g. le norme applicabili in materia di contratti pubblici
3. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dell'esecuzione delle prestazioni che abbiano, comunque, attinenza con le prestazioni previste.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore deve presentare prima dell'inizio del servizio, e rispettare, un "piano di lavoro" per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 10. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 11. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12. Modifiche contrattuali

1. Il contratto potrà essere modificato per circostanze impreviste e imprevedibili, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
2. Il contratto potrà parimenti essere modificato se il valore della modifica è al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 13. Aumento e diminuzione

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove ciò si

renda necessario in corso di esecuzione, il Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento od una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno del corrispettivo pattuito.

2. in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo pattuito, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni, tutte, stabilite nel contratto e nei documenti di gara.
3. in caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo pattuito, l'Appaltatore non avrà diritto a alcun compenso od indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
4. si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CAPO 3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 14. Generalità

1. l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale in collaborazione con i responsabili del Committente secondo modalità opportunamente concordate.
2. l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto.

Art. 15. Luogo di esecuzione delle prestazioni

1. Le Unità Operative Gestionali di cui Aler Bergamo-Lecco-Sondrio si compone e presso le quali dovranno eseguirsi le prestazioni oggetto del presente capitolato risultano le seguenti:
 - U.O.G. di Bergamo (sede legale ed operativa) via Mazzini, 32/a - 24128 Bergamo
 - U.O.G. di Lecco (sede operativa) via G. Giusti, 12 – 23900 Lecco
 - U.O.G. di Sondrio (sede operativa) via Radovlijica, 1 – 23100 Sondrio

Art. 16. Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Committente provvederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018; di norma coincidente con il referente aziendale per l'Ufficio Qualità.

Art. 17. Responsabile della fornitura e Team di lavoro

1. L'Appaltatore dovrà comunicare, alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un contatto telefonico ed un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.
2. Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi per l'organizzazione e per il coordinamento delle attività contrattuali.
3. Sarà cura del Responsabile della Fornitura verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in particolare il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle attività di audit e di emissione dei documenti correlati.

4. Per il servizio richiesto, l'Appaltatore, metterà a disposizione figure professionali con comprovata ed elevata esperienza nell'ambito specifico. Il Team dovrà pertanto essere costituito da auditor di terza parte (rif.: norma UNI EN ISO 19011:2018) con competenza specifica nel settore di accreditamento IAF 32 e 34.
5. Il Team di cui all'articolo precedente dovrà comporsi di figure professionali rispondenti ai seguenti requisiti minimi:
 - Team Leader di progetto: almeno 8 anni di esperienza nella certificazione di sistemi di gestione comprovata da attività di audit documentate; comprovata conoscenza del settore di attività di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio; ottima capacità di relazionare con il cliente e di interpretare le sue esigenze;
 - Lead Auditor ed Auditor: almeno 5 anni di esperienza nella certificazione rispetto alla norma ISO 9001 in uno dei settori EA/IAF di interesse; comprovata conoscenza del settore di attività di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio; ottima capacità di relazionare con il cliente e di interpretare le sue esigenze.

L'Organismo di Certificazione dovrà fornire al Committente i curriculum vitae dell'intero Team.

6. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, del Committente, verificherà la presenza del requisito di esecuzione prima dell'avvio delle prestazioni ed avrà la facoltà, in ogni caso, di richiedere la sostituzione delle risorse, senza alcun aggravio in termini di oneri a carico del Committente.

Art. 18. Obiettivo del servizio

1. Obiettivo del servizio richiesto, oltre al mantenimento delle certificazioni del Sistema Gestione Qualità, è il miglioramento complessivo dell'efficacia e dell'efficienza del sistema medesimo. Tale obiettivo è strettamente correlato alla capacità dell'Organismo di Certificazione di fornire, anche sulla base di esperienze già maturate in ambiti analoghi, un contributo di elevato profilo tecnico/qualitativo, mediante il servizio erogato.
2. In considerazione dell'obiettivo prefissato, Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio si rende disponibile, attraverso le risorse della propria funzione di Sistema Gestione Qualità, a supportare l'Organismo di Certificazione aggiudicatario tramite uno specifico incontro informativo presso la propria sede di Bergamo o con altre modalità organizzative concordate, al fine di fornire elementi di conoscenza specifica delle attività svolte, dei processi e dell'assetto organizzativo aziendale.
3. L'Organismo di Certificazione, per quanto considerato al precedente comma 2, si impegna ad assicurare la presenza del team di lavoro all'incontro informativo; l'impegno connesso alla partecipazione a tale incontro da parte delle risorse dell'Organismo di Certificazione non concorre alla valorizzazione delle prestazioni offerte e non comporterà oneri per il Committente.

Art. 19. Deliverable richiesti

Nello svolgimento dei servizi di certificazione si richiedono:

1. L'Organismo di Certificazione dovrà proporre, in occasione di ciascuna visita ispettiva e con almeno quindici giorni di anticipo, un cronoprogramma generale delle attività di audit con l'indicazione puntuale dei siti/processi/strutture organizzative sottoposte ad audit e delle responsabilità nell'esecuzione degli stessi. Nella gestione del cronoprogramma dovrà essere garantita piena flessibilità per far fronte ad eventuali necessità tecnico-operative che dovessero verificarsi;
2. Piani di dettaglio degli audit per ciascun sito/processo/struttura organizzativa oggetto di audit anche in termini di giornate/uomo;
3. Report finali con risultanze degli audit per ciascun sito/processo/struttura organizzativa oggetto di audit e, nel complesso, per il Sistema Gestione Qualità;
4. Presentazione finale dei risultati dell'intero programma di audit;
5. Rilascio delle conseguenti certificazioni;
6. Indicare le giornate/uomo destinate ad eventuali attività di follow up per l'approfondimento di eventuali aspetti rilevanti;

Art. 20. Piano di Lavoro

1. L'Appaltatore dovrà redigere un documento tecnico successivamente condiviso ed approvato dal Committente, che descriva i contenuti di un piano di lavoro e delle attività di formazione e supporto;
2. Entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, il Responsabile della fornitura concorderà con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Committente, una riunione di avvio per la condivisione degli obiettivi da perseguire e delle modalità/tempistiche di svolgimento delle attività al fine di predisporre il Piano di Lavoro iniziale;
3. Il Piano di Lavoro iniziale potrà essere soggetto a modifiche ed ulteriori ripianificazioni secondo le esigenze e gli indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento del servizio, in accordo con il Committente;
4. Il Piano di Lavoro dovrà indicare almeno le seguenti informazioni: 1) le attività e le relative date di inizio e di fine, avuto riguardo agli obiettivi da conseguire; 2) le strutture e le risorse del Committente coinvolte nelle diverse attività ed il loro diverso livello di coinvolgimento; 3) le risorse dell'Appaltatore allocate su ciascuna attività; 4) gli obiettivi da conseguire;
5. Di detto Piano di Lavoro verranno, in particolare, monitorate: 1) le attività concluse ed i documenti consegnati dall'Appaltatore; 2) l'avanzamento delle attività; 3) gli aggiornamenti e le ripianificazioni eventualmente necessarie; 4) il conseguimento degli obiettivi preposti.

Art. 21. Consegna e inizio del servizio

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto medesimo, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale di inizio del servizio, firmato anche dall'esecutore del servizio.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o il RUP, fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 8 (otto) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare

la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, tenuto conto delle esigenze riscontrate, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e dell'art. 19, comma 3, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 22. Termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. L'Organismo di Certificazione deve assicurare la conclusione delle attività di verifica per il mantenimento ed il rinnovo in tempo utile per consentire la riemissione dei nuovi certificati di conformità entro la scadenza dei certificati vigenti. I certificati attualmente in essere sono in scadenza al 23 maggio 2020.

Art. 23. Penali in caso di ritardo

1. Qualora l'Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati nel presente capitolato e/o a quelli indicati nel piano di lavoro, potrà essere comminata una penale, che tuttavia non esonera l'Organismo di Certificazione dal pagamento di maggiori danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato rispetto dei termini di cui all'articolo precedente.
2. Il ritardo nell'esecuzione dei singoli interventi previsti e/o concordati col Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o col RUP, comporta l'applicazione nella misura di seguito indicata.

Fissata forfettariamente nello 0,5% dell'importo netto del consuntivo di ogni pratica per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

3. Nel caso di mancato inizio delle prestazioni richieste entro il termine fissato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o il RUP fisserà un termine perentorio entro il quale l'Organismo di Certificazione è chiamato ad intraprendere ogni utile attività per l'esecuzione delle prestazioni al fine di conseguire i risultati richiesti nei termini previsti.
4. L'inosservanza di tale nuovo termine darà titolo al Committente per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, con addebito di ogni danno.
5. Ai sensi dell'art. 113-bis l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto indicato in contratto in materia di risoluzione dello stesso.

Resta salva la facoltà di ALER, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria prestata ai sensi dell'art. 35 del presente capitolato.

Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo, ai sensi dell'articolo precedente, imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 (sessanta) giorni naturali consecutivi

produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per l'adempimento.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo del servizio e il termine assegnato dal DEC per eseguire il servizio con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Art. 25. Disposizioni in materia di Sicurezza

1. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tal fine l'Appaltatore adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati. In particolare, a semplice richiesta del Committente sarà tenuto a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ed ogni più idonea documentazione atta a comprovare che tutte le risorse umane impiegate nell'esecuzione del servizio abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il Committente si impegna al pieno rispetto delle previsioni della normativa in materia con riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.

Art. 26. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
 - a) al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalti pubblici e concessioni si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'azienda anche in maniera prevalente (cfr.: art. 30, comma 4 Codice);

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, il Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27. Fatturazione

1. L'Appaltatore potrà emettere le fatture per l'importo delle prestazioni eseguite a seguito del visto di verifica dell'esatto adempimento a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. L'Appaltatore, pertanto, dovrà premurarsi di inoltrare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un documento "pro-forma" al fine di ottenere autorizzazione ad emettere la fattura.
3. La fatturazione dovrà, ai sensi della Legge n. 205/2017 e ss.mm.ii., avvenire esclusivamente in modalità elettronica compilando il campo 1.1.4 "codice destinatario" ove dovrà essere inserito il codice Y4BPW68 riferito all' U.O.G. di Bergamo. In applicazione dello "Split Payment" di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, l'Appaltatore dovrà indicare sulla fattura la dicitura "scissione dei pagamenti" (come richiesto dall'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015), continuando ad evidenziare l'IVA, senza computarla nelle proprie liquidazioni periodiche. Rimangono escluse dall'applicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo e gli acquisti rientranti nell'ambito applicativo dell'inversione contabile "reverse charge".
4. La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte del Committente ed il termine di pagamento di 30 giorni si intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ogni elemento mancante della stessa.

Art. 28. Pagamenti

1. I pagamenti saranno corrisposti a trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura, previa approvazione ed accertamento di esatto adempimento, mediante visto di liquidazione della stessa, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. I pagamenti avranno luogo previa verifica della documentazione attestante l'avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto, eseguite dall'Appaltatore.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2;
 - c) agli adempimenti di cui al capo 7 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel servizio, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione della fattura trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del codice.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione della fattura e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Committente per la liquidazione; sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 32. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

- relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e, ove stabilito, il CUP.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del codice è richiesta "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii., la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. (Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9, art. 93 del Codice).

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

Art. 35. Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata

"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di scadenza contrattuale. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione (es. fatture quietanzate).

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

In particolare l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 art. 93 del Codice, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del comma 7 art. 93 del Codice, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del comma 7 art. 93 del Codice per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'esecutore dei servizi è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prestazioni una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni medesime.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alle ore 24 della data di scadenza della Certificazione del Sistema Gestione Qualità, successiva al termine della durata contrattuale.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta il venir meno della garanzia nei confronti della stazione

appaltante.

L'assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla Stazione appaltante, che si riserva di pagarlo per conto dell'esecutore trattenendo l'importo dalle sue spettanze.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati ferma restando la responsabilità solidale tra le stesse.

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni il cui massimale è pari a un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. DURANTE L'ESECUZIONE

- RC verso Terzi

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per il servizio con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza deve dare atto che sono considerati terzi anche i dipendenti dei subappaltatori e fornitori, i consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante, nonché il personale della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle fasi di esecuzione della prestazione.

- RC verso prestatori di lavoro

A deroga di quanto disposto dallo Schema Tipo 2.3, la polizza deve prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e non dipendenti nonché verso i prestatori di lavoro degli altri partecipanti all'esecuzione delle prestazioni per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'azienda o da persona della quale l'azienda debba rispondere.

Il massimale sarà non inferiore ad € 2 (due) milioni per sinistro ed 1 (uno) milione per persona.

In alternativa l'Appaltatore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'operatività di propria polizza a copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, con le condizioni minime sopra indicate.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38. Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato speciale in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del

subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del comma precedente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti.

Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 40. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione di regolare fattura, a termini di contratto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del RUP formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a prestazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

CAPO 8. CONTROVERSIE, DURC, RISOLUZIONE CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 41. Accordo bonario e transazione

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti.

Art. 42. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. Nelle more della definizione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 43. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato.
4. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento sulle fatture ricevute;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle fatture ricevute, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 1, lettera n), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 44. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione nel caso di consegna in via d'urgenza oppure di risolvere il contratto mediante semplice lettera via pec, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'esecuzione del servizio a seguito della intervenuta consegna, come già indicato all'art. 21 del presente Capitolato Speciale;
 - b) mancata consegna del Documento di Valutazione Rischi – DVR – entro i termini prescritti;
 - c) mancata presentazione del Programma Esecutivo ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 entro il termine prescritto;
 - d) emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale in genere nella ditta Appaltatrice, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011.
 - e) inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Appaltatore e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Previdenziale di competenza;
 - f) frode nell'esecuzione del servizio;
 - g) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo al rispetto puntuale, manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
 - h) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, ove applicabili;
 - i) sospensione del servizio e/o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, rallentamento nell'esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il mantenimento e/o il rinnovo della Certificazione del Sistema Gestione Qualità;
 - j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;
 - l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto;
2. Il Contratto è altresì risolto in danno in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'azienda mandante o comunque diversa dall'azienda capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei

confronti delle altre aziende partecipanti se la predetta azienda estromessa è sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 9. NORME FINALI

Art. 45. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Codice, al Regolamento e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto dalle normative per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori ed all'assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'adempimento delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto, sono a carico dell'Appaltatore medesimo gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute a termini di contratto;
 - b) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'Esecuzione e dal RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
 - c) l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo aggiornamento.

Art. 46. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'Appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
 - a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2014 – n. X/1299
 - b) Art. 22 MOGC ex D.Lgs 231/01. Aler si è dotata di un modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01, di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di un Codice Etico disponibili al sito www.aler-bg-lc-so.it che troveranno applicazione anche nei confronti dei soggetti concorrenti alla presente procedura d'appalto.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di

comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 47. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, laddove necessaria;
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma precedente, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il contratto di cui alla presente procedura d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 48. Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato ed a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parte di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.
2. L'obbligo di riservatezza di cui al comma precedente impegna l'Appaltatore per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, qualunque sia la causa che l'abbia determinata.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza comporta l'immediata risoluzione del contratto, a semplice comunicazione scritta del Committente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente medesimo;
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti, collaboratori i questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.